

ANAS S.p.A. con socio unico
DIREZIONE GENERALE
via Monzambano 10 - 00185 ROMA

* * *

ATTO INTEGRATIVO
alla CONVENZIONE

tra

l'ANAS S.p.A., con sede legale in via Monzambano n. 10, Roma (C.F. 8208450587)-P.I. (02133681003) in seguito per brevità "**Concedente**"

e

Autovie Venete S.p.A., con sede legale in via V. Locchi n. 19, Trieste (C.F. e P.I. 00098290323) in seguito per brevità "**Concessionario**"

REPUBBLICA ITALIANA


* * *

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 4 del mese di novembre in Roma, in una sala della Direzione Generale dell'ANAS S.p.A.,

SONO PRESENTI

DA UNA PARTE

Il Dott. Pietro Ciucci, nato a Roma il 24 ottobre 1950, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'ANAS S.p.A., con sede in Roma Via



Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003, in virtù dei poteri conferiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2011, emanato ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2001 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111


E DALL'ALTRA

L'Avv. Emilio Terpin, nato a Trieste il 30 novembre 1940 e domiciliato per la carica in Trieste, Via V. Locchi n. 19, in qualità di Presidente della S.p.A. Autovie Venete, con sede legale in Trieste, Via V. Locchi n. 19, Capitale sociale di Euro 157.965.738,58 interamente sottoscritto alla data odierna, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, R.E.A. 14195, Codice fiscale e P.I. n. 00098290323, in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 26 ottobre 2011.


Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

PREMESSO CHE

- la convenzione unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007, sulla base di uno schema approvato con legge n. 101 del giugno 2008 (di seguito, la "Convenzione Unica" e, come modificata ed integrata dall'Atto



- Aggiuntivo, come di seguito definito, e come di volta in volta ulteriormente modificata e/o integrata, la “**Convenzione**”) disciplina i rapporti di concessione fra ANAS S.p.A., (di seguito, “**Concedente**”), e la Società Autovie Venete S.p.A. (di seguito, “**Concessionario**”), relativi alle autostrade A4 Venezia – Trieste, A23 Palmanova – Udine, A28 Portogruaro – Conegliano nonché l’adeguamento a sezione autostradale e l’esercizio del Raccordo Villesse – Gorizia ed ai raccordi e ai collegamenti assentiti in concessione di costruzione ed esercizio;
- in data 11 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 28 luglio 2008, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A 4 nella tratta Quarto D'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia, termine successivamente prorogato con DPCM del 17 dicembre 2010 sino al 31 dicembre 2011;
 - a seguito di tale decreto, in data 5 settembre 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato l'Ordinanza n. 3702, pubblicata sulla G.U.R.I. del 11 settembre 2008, successivamente modificata ed integrata, per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A 4 nella tratta Quarto D'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia (di seguito, l' “**Ordinanza**”);
 - con l'Ordinanza al Commissario Delegato sono stati attribuiti specifici poteri ed è stato affidato il compito di porre in essere tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere indicate potendo adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti ed i



3

- provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle stesse;
- l'Ordinanza prevede espressamente che tutti gli oneri derivanti dalla sua applicazione sono posti a carico del Concessionario nei limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato alla Convenzione Unica, come modificato dall'Atto Aggiuntivo;
 - con nota n. 222/08 del 30 dicembre 2008 il Commissario Delegato ha individuato le opere oggetto della procedura derivante dall'applicazione della succitata Ordinanza e che, con nota del 10 luglio 2009 l'Ufficio del Commissario Delegato ha comunicato al Concessionario l'aggiornamento di alcuni quadri economici, trasmettendo il piano degli investimenti e dei cronoprogrammi modificati, in relazione alle opere di competenza del Commissario stesso;
 - in data 18 novembre 2009, il Concedente e il Concessionario hanno sottoscritto l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica (di seguito, come integrato dall'Atto di Recepimento, come di seguito definito, l'**"Atto Aggiuntivo"**);
 - in data 2 dicembre 2009 il Concessionario ha richiesto al Concedente l'attivazione del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all'art. 2, commi 264 - 270, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito, **"FGOP"**);
 - in data 11 gennaio 2010 il Concedente ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti l'attivazione del FGOP;
 - il CIPE, con delibera n. 63 del 22 luglio 2010, ha formulato le proprie prescrizioni al suddetto Atto Aggiuntivo;
 - in data 22 dicembre 2010 il Concedente e il Concessionario hanno

- sottoscritto l'Atto di Recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE (di seguito "Atto di Recepimento");
- in data 22 aprile 2011 la Cassa Depositi e Prestiti, con lettera indirizzata ad ANAS, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rappresentare le condizioni preliminari per il proprio intervento, ha evidenziato comunque l'assoluta esigenza che fossero adottati espliciti provvedimenti amministrativi/normativi propedeutici all'attivazione della garanzia richiesta;
 - il Concessionario, stante l'urgenza connessa alla realizzazione delle opere oggetto di commissariamento ai sensi dell'Ordinanza, nel rispetto dei requisiti internazionali di bancabilità applicati per analoghe operazioni, intende ampliare le possibilità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie attraverso il ricorso ad un finanziamento a medio-lungo termine anche senza la garanzia del FGOP,

CONSIDERATO CHE

- sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'Atto Aggiuntivo, per le opere previste dall'art. 2 del medesimo, non trovano applicazione determinate disposizioni contenute nella vigente Convenzione;
- l'art. 6 comma 1 dell'Atto Aggiuntivo stabilisce che *"L'articolo 5 comma 1 della vigente Convenzione è sostituito dal seguente:*

Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nella gestione dell'autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento

della gestione stessa e comunque fino al perfezionamento del subentro così come previsto al successivo comma 4" e che il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "L'articolo 5 comma 4 della vigente Convenzione è sostituito dal seguente:

Qualora il subentro del nuovo concessionario non sia perfezionato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza della presente Convenzione di concessione, previo il pagamento dell'eventuale indennizzo e degli interessi già dovuti, a detto subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione a favore del Concessionario dell'eventuale somma dovuta secondo quanto previsto al comma 2. In entrambi i casi l'ammontare complessivo dovuto al concessionario uscente dovrà essere calcolato con le modalità di cui al comma 2 ed aggiornato sino alla data dell'effettivo subentro. ";

- ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'Atto Aggiuntivo "Il Concedente si rende disponibile ad esaminare con il Concessionario eventuali modifiche alla Convenzione Unica ed ai relativi allegati, così come modificata dall'Atto Aggiuntivo, che dovessero essere indicate dagli Enti finanziatori in quanto necessarie per ottenere i finanziamenti previsti nel Piano Economico Finanziario";
- l'efficacia temporale del suddetto Atto Aggiuntivo è correlata alla durata dello stato di emergenza di cui all'Ordinanza;
- in considerazione di quanto sopra esposto le parti ritengono indispensabile, al fine di favorire il positivo concretizzarsi delle azioni derivanti dall'applicazione dell'Ordinanza, procedere alla stipula del presente Atto Integrativo alla Convenzione ("Atto Integrativo");

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra la Concedente ed il Concessionario si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo.


Art. 2 (Ambito d'applicazione dell'Atto Aggiuntivo)

- 2.1 Allo scadere dell'emergenza e/o dell'Ordinanza, ed al conseguente venir meno dell'efficacia dell'Atto Aggiuntivo, gli articoli della vigente Convenzione Unica richiamati all'art. 4 dell'Atto Aggiuntivo torneranno ad essere applicabili, senza effetti retroattivi.
- 2.2 In parziale deroga a quanto previsto all'Articolo 10 (*Efficacia*) dell'Atto Aggiuntivo, il Concedente e il Concessionario concordano che al venir meno dell'efficacia dell'Atto Aggiuntivo resta comunque salva la validità delle disposizioni di cui agli articoli 6 (*Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente*), come ulteriormente modificato dal presente Atto Integrativo, e 7 (*Piano economico finanziario*) dell'Atto Aggiuntivo.
- 2.3 Al riguardo il Concedente e il Concessionario si impegnano ad apportare, alla data in cui verrà meno l'efficacia dell'Atto Aggiuntivo, al piano economico finanziario della Convenzione e al relativo crono programma dei lavori, nonché alla Convenzione ed alla connessa documentazione, le modifiche che si renderanno necessarie per dare

esecuzione a quanto previsto al presente Articolo 2.

**Art. 3 (Rapporti inerenti la successione
tra il subentrante ed il Concessionario uscente)**

A chiarimento ed integrazione di quanto previsto nella Convenzione, il Concedente ed il Concessionario si danno atto che, alla scadenza della Convenzione, qualora non si verifichi il subentro di un nuovo concessionario ai sensi dell'art. 36 del Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e ss.mm.ii. e comunque nell'ipotesi in cui decorsi 24 mesi dalla scadenza l'indennizzo previsto dalla vigente Convenzione e dalla normativa in materia, e dovuto in tutti i casi di estinzione del rapporto concessorio, non sia pagato al Concessionario, senza pregiudizio per i propri diritti nei confronti del Concedente ai sensi della normativa di volta in volta vigente ed ai sensi della Convenzione, il Concessionario potrà proseguire nella gestione, alle condizioni di cui alla Convenzione stessa, fino al momento del pagamento dell'indennizzo e, in ogni caso, non oltre il periodo strettamente necessario al completo azzeramento del valore di indennizzo calcolato, in ciascuna ipotesi, secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Convenzione nei termini e alle condizioni previste nel piano economico finanziario vigente alla scadenza come successivamente aggiornato. Resta ferma la facoltà del Concedente di individuare in ogni momento un nuovo concessionario ai sensi dell'art. 36 del Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111 e ss.mm.ii. e che il pagamento dell'indennizzo di cui sopra continuerà a costituire una condizione del relativo subentro nella concessione di cui alla



Convenzione.

Al comma 3 dell'Articolo 5 della Convenzione Unica, sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi:


"A miglior chiarimento in caso di scadenza naturale, per "congruo anticipo" si intende un periodo di almeno 12 mesi prima della scadenza naturale della Convenzione (i.e. marzo 2017).

In caso di scadenza anticipata della Convenzione per qualunque motivo, il Concedente si adopererà per avviare la necessaria procedura ad evidenza pubblica per la nuova aggiudicazione prontamente, ed in ogni caso entro e non oltre 180 giorni dalla relativa data di scadenza.

In ogni caso di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario, il Concedente prevederà, nella documentazione di gara, l'obbligo del pagamento da parte del concessionario subentrante dell'indennizzo, nell'importo accertato ai sensi della Convenzione e di legge, direttamente a favore del Concessionario. Pertanto il concessionario subentrante dovrà disporre di risorse finanziarie adeguate ad adempiere puntualmente le obbligazioni poste a suo carico."."

Viene infine aggiunta la seguente frase alla fine dell'art. 9.2 della vigente Convenzione:

"Ai sensi e nel rispetto dell'art. 159 del D.Lgs. 163/2006, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro 120 giorni - o nel più lungo termine indicato dal Concedente - dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal Concedente a condizione che:



- (A) *la società designata dagli enti finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario;*
- (B) *l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la designazione di cui sopra, ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il Concedente e gli enti finanziatori."*


Art. 4 (Efficacia)

- 4.1 L'efficacia del presente Atto Integrativo è subordinata all'emanazione del decreto di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze o altra forma prevista dalla normativa vigente.
- 4.2 L'eventuale venir meno dell'efficacia dell'Atto Aggiuntivo non pregiudica la validità e l'efficacia delle disposizioni del presente Atto Integrativo.

Articolo 5 (Spese di contratto e trattamento fiscale)

Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale atto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa.


Il presente Atto Integrativo consta di n. 10 facciate dattiloscritte compresa la presente pagina scritta su n. 23 righe.

 10




Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Concedente, ANAS S.p.A.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "P. L. L.", is written over a horizontal line.

Concessionario, Autovie Venete S.p.A.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "M. M.", is written over a horizontal line.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali

Divisione III

Via Nomentana, 2 - 00161 Roma

Allegati n. 1

All' Amministratore Unico
di ANAS S.p.A.
Dott. Pietro Ciucci
Via Monzambano, 10
00185 - ROMA

M_IT-STRA
Direzione Generale per le infrastrutture stradali
STRA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0001166-08/03/2012-USCITA
18.01.02

Oggetto: D.I. n. 418 del 7/12/2011.

Approvazione dell'Atto integrativo alla Convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Società Autovie Venete S.p.A..

Si trasmette copia conforme del Decreto Interministeriale n. 418 del 7/12/2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 23/02/2012, reg. n. 1, foglio n. 400, con il quale è stato approvato l'atto integrativo alla Convenzione unica sottoscritto in data 4/11/2011 tra ANAS S.p.A. e la Società Autovie Venete S.p.A..

Ai fini dell'immediata notifica al concessionario e per i successivi adempimenti di competenza, si trasmette, pertanto, copia conforme di detto Decreto.

ANAS S.p.A



Prot. CDG-0032224-A del 08/03/2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Barbara Marinali

M_INF-GABINETTO


UFFICI Diretta Collaborazione Ministro

UFFGAB


REG. DECRETI

Prot: 0000418-07/12/2011-

CORTE DEI CONTI



0005490-20/02/2012-SOLA-YDUPREL-A




COPIA CONFORME

CONTA N. 2 PAGINE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

-7 DIC 2012



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la convenzione di concessione in data 7 novembre 2007, approvata ai sensi dell' 8 – duodecies del decreto legge 8 aprile 2008, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n.101, che disciplina i rapporti di concessione tra ANAS S.p.A. (concedente) e la società Autovie Venete S.p.A. (concessionario), relativi alle autostrade A4, Venezia – Trieste, A23 Palmanova-Udine; A28 Portogruaro – Conegliano, nonché l'adeguamento a sezione autostradale e l'esercizio del Raccordo Villesse – Gorizia ed ai raccordi e ai collegamenti assentiti in concessione ed esercizio;

VISTO il D.P.C.M. 11 luglio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 luglio 2008, recante dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia, ed il successivo D.P.C.M del 17 Dicembre 2010 che ha prorogato il suddetto termine al 31 dicembre 2011;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n.3702, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2008, successivamente modificata ed integrata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn.3716/2008 e 3764/2009, con la quale è stata disposta la nomina del Presidente della Regione Friuli – Venezia – Giulia a Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia;

CONSIDERATO che le citate ordinanze attribuiscono al Commissario Delegato il compito di porre in essere tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere previste, potendo adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle stesse, compresa l'istruttoria tecnica sullo stato dei lavori ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia tariffaria;

VISTO l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritto in data 18 novembre 2009, approvato, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 2 comma 202, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'Atto di recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE con delibera n. 63 del 22 luglio 2010, sottoscritto in data 22 dicembre 2011

CORTE DEI CONTI



CONSIDERATO che in data 2 dicembre 2009 il Concessionario ha richiesto al Concedente l'attivazione del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all'art. 2, commi 264 - 270, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ("FGOP") e che, a seguito di istruttoria, in data 11 gennaio 2010 il Concedente ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti l'attivazione del predetto FGOP;

CONSIDERATO che in data 22 aprile 2011 la Cassa Depositi e Prestiti, con lettera indirizzata ad ANAS, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rappresentare le condizioni preliminari per il proprio intervento, ha evidenziato comunque l'assoluta esigenza che fossero adottati espliciti provvedimenti amministrativi/normativi propedeutici all'attivazione della garanzia richiesta;

CONSIDERATO che il Concessionario, stante l'urgenza connessa alla realizzazione delle opere oggetto della procedura derivante dall'applicazione delle succitate ordinanze, nel rispetto dei requisiti internazionali di bancabilità applicati per analoghe operazioni, ha previsto di reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle opere suddette attraverso il ricorso ad un finanziamento a medio-lungo termine anche senza la garanzia del FGOP;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, le parti hanno ritenuto indispensabile, al fine di consentire il reperimento delle risorse finanziarie sopra descritte, procedere alla stipula in data 4/11/2011 di un Atto Integrativo alla Convenzione;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione del predetto Atto Integrativo;

DECRETA

E' approvato l' Atto Integrativo alla convenzione unica fra ANAS S.p.A. e la concessionaria autostradale Autovie Venete S.p.A., sottoscritto tra le medesime parti in data 4 novembre 2011.

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma 06.12.2011

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
REGISTRO I/STI
N. 6316/UFF. 0
Roma, li 02.12.2011
IL DIRETTORE